

REPERTORIO N.

CONTRATTO DI MUTUO DI € tra la
Banca
e il
Comune di Venezia

L'anno 2015 (duemilaquindici), il giorno .. del mese di, in Venezia, negli Uffici del Comune di Venezia in Venezia San Marco 4136

Innanzi a me ecc.

SONO COMPARSI

DA UNA PARTE:

- in rappresentanza della "Banca", in forma abbreviata ".....", società iscritta all'albo delle banche al n. appartenente al gruppo bancario, soggetta all'attività di direzione e coordinamento del socio unico, con sede legale in, via, capitale sociale euro interamente sottoscritto e versato, codice fiscale e numero di iscrizione del Registro delle Imprese di, iscritta al Repertorio Economico Amministrativo di al numero,
il signor, nato a il giorno, nella sua qualità di Dirigente della predetta ".....", domiciliato per la carica presso la sopra indicata sede legale della Banca medesima in, il quale interviene in virtù dell'Atto di Delega del a rogito del Notaio di (n. rep., n. racc.) che in copia conforme all'originale si allega al presente atto sotto la lettera "..";

E, DALL'ALTRA PARTE:

in rappresentanza del Comune di Venezia, con sede in Venezia, San Marco 4136, codice fiscale e Partita IVA n. 00339370272 il Sig. nato a ..., nella qualità di Dirigente della Direzione Finanza Bilancio e Tributi giusta decreto sindacale Prot. N..... del ..., in ragione della carica ed agli effetti del presente atto domiciliato in Venezia presso la sede di Venezia San Marco 4136, il quale interviene in esecuzione della determinazione dirigenziale N.del, esecutiva a tutti gli effetti di legge, determinazione, che, in copia certificata conforme, qui si allega sotto la lettera ...

Comparenti tutti a me noti e della cui identità personale, qualifica e poteri io sono certo, i quali rinunciano, concordemente e con il mio consenso, all'assistenza dei testimoni a questo atto e stipulano quanto appresso.

SI PREMETTE

I. che, ai sensi della delibera CICR del 4 marzo 2003 in materia di "Disciplina della trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari" e

ALLEGATO C

con particolare riferimento all'art. 9 della delibera stessa, si allega al presente atto, previa lettura delle parti, sottoscrizione delle stesse e conseguente approvazione, sotto la lettera "...", il "DOCUMENTO DI SINTESI" delle principali condizioni contrattuali che riporta, tra l'altro, un "indicatore sintetico di costo" (ISC) pari a%;

- II. che con determinazione dirigenziale n. del, che in copia certificata conforme qui si allega sotto la lettera "...", il Comune di Venezia anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 192 del D.Lgs. 267 del 2000, ha approvato l'assunzione di un mutuo a 6 anni tasso fisso, o variabile di Euro 3.840.000,00 (tremilionioottocentoquarantamila virgola zero zero), avviando la procedura di selezione dell'Istituto Mutuante, aggiudicata con successiva determinazione dirigenziale n. del alla Banca "....." (nel prosieguo del presente atto anche denominata Banca mutuante ovvero Banca), in base all'offerta da essa presentata;
- III. che il Comune di Venezia (in appresso, pre brevità, anche denominato Comune, Ente o Ente mutuatario), ha avviato in data una procedura di gara, ai sensi dell'art. 3 comma 37 del D.Lgs. 163/2006, per l'acquisizione di offerte per l'assunzione di n. 1 mutuo fino ad un massimo di euro 3.840.000,00 (tremilionioottocentoquarantamila virgola zero zero), da destinare all'estinzione anticipata alla pari di mutui Cassa Depositi e Prestiti;
- IV. che - con dichiarazione Prot. del che si allega in copia conforme al presente atto sotto la lettera "..." per costituirne parte integrante e sostanziale, rilasciata dal competente dirigente comunale ai sensi e per gli effetti dell'art. 107 comma 3 del D.Lgs. 267/00 – il Comune ha attestato la sussistenza delle condizioni e dei presupposti previsti dalla vigente normativa per la contrazione del presente mutuo,
- V. che nella dichiarazione di cui al punto precedente il Comune di Venezia ha attestato che il mutuo è destinato all'estinzione anticipata alla pari di mutui Cassa Depositi e Prestiti, elencati nell'allegato "..." che forma parte integrante della presente;
- VI. che la Circolare 24 maggio 2010, n. 2276 – Adempimenti di cui all'art. 48 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), in prima attuazione e per consentire il normale svolgimento delle operazioni finanziarie nelle quali l'Amministrazione pubblica sia debitore, stabilisce che nei relativi contratti debba essere inserita apposita clausola che prevede l'obbligo, a carico degli istituti finanziatori di comunicare, entro dieci giorni dalla stipula del contratto, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento del Tesoro e Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, nonché all'ISTAT e alla Banca d'Italia, l'avvenuto perfezionamento dell'operazione di indebitamento, unitamente alle ulteriori informazioni riguardanti l'operazione stessa, di cui al prospetto allegato alla Circolare, tramite posta elettronica certificata alle seguenti caselle:
dt.comunicazioniart48@pec.mef.gov.it;
rgs.comunicazioniart48@pec.mef.gov.it;

res@pec.bancaditalia.it;

comunicazioniart48@postacert.istat.it

TUTTO CIO' PREMESSO

e ritenuto parte integrante del presente contratto, tra la Banca mutuante e il Comune di Venezia in persona dei rispettivi rappresentanti, come sopra costituiti, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1.

La "Banca", sulla base della dichiarazione di cui al punto IV delle premesse, concede a titolo di mutuo al Comune di Venezia che accetta, la somma di €.= (.....00), occorrente per l'estinzione anticipata di mutui Cassa Depositi e Prestiti indicati nell'allegato ... al presente contratto, senza alcuna ingerenza né responsabilità della Banca mutuante in ordine al concreto utilizzo delle somme mutate per le finalità sopraindicate.

La Banca mutuante - ai sensi delle circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 15 del 28 febbraio 2007 e n. 2276 del 24 maggio 2010 - si impegna a comunicare in via telematica, entro dieci giorni dalla data odierna (data di stipula), al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro e Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, all'Istat e alla Banca d'Italia, l'avvenuto perfezionamento della presente operazione finanziaria, con indicazione delle informazioni di cui al prospetto allegato alla citata Circolare n. 2276/2010, tenuto conto della tipologia dell'operazione finanziaria perfezionata."

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla L. 136/2010 e successive modifiche e/o integrazioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, le Parti dichiarano che:

- a) il Codice Identificativo di Gara (CIG) corrispondente al presente contratto è il n. e dovrà essere riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati da entrambe le Parti;
- b) tutti i pagamenti che il debitore dovrà effettuare in dipendenza del presente contratto di mutuo potranno essere eseguiti mediante accredito sul conto corrente bancario n. intestato all'Istituto mutuante (ABI CAB - IBAN:); l'Istituto mutuante dichiara che detto conto è da intendersi conto corrente dedicato, in via non esclusiva, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della citata L. 136/2010.

ART. 2

L'ammortamento del presente mutuo decorre dall'01 gennaio 2016

L'erogazione dell'intero importo mutuato, al netto delle erogazioni eventualmente effettuate nel periodo di preammortamento, avrà luogo sul conto corrente di tesoreria comunale n. IBAN IT48J0306902114067000500104 intestato all'Ente mutuatario presso il Tesoriere comunale Intesa

ALLEGATO C

Sanpaolo S.p.A., in corrispondenza della data di inizio dell'ammortamento o, qualora quest'ultima cada in un giorno festivo, il giorno lavorativo immediatamente successivo. L'erogazione sarà effettuata solo a condizione che entro il secondo giorno lavorativo precedente la data di inizio ammortamento siano pervenute alla Banca copia autentica in forma esecutiva del presente contratto e copia della delegazione di pagamento di cui al punto a) dell'art. 5, notificata al Tesoriere comunale e munita della relata di notifica in originale.

Su richiesta dell'Ente mutuatario inoltrata via fax alla banca mutuante all'indirizzo indicato all'art.11, l'importo del mutuo potrà essere erogato durante il periodo di preammortamento in una o più soluzioni e versato, entro 5 giorni lavorativi dalla data di ciascuna richiesta, sul medesimo conto corrente di tesoreria comunale, a condizione che sia pervenuta alla Banca la documentazione di cui sopra (copia autentica in forma esecutiva del presente contratto e delegazione di pagamento munita di relata di notifica in originale) entro il secondo giorno lavorativo precedente la data di richiesta

Le somme erogate sul conto corrente di tesoreria comunale saranno prelevate dall'Ente mutuatario in relazione alle effettive necessità con le modalità di cui all'art. 204, comma 3, del Decreto Legislativo 267/00. L'Ente mutuatario utilizzerà il ricavato del mutuo sulla base dei documenti giustificativi della spesa; ai relativi titoli di spesa potrà essere data esecuzione dal Tesoriere solo se corredati di una dichiarazione dell'Ente medesimo attestante il rispetto delle predette modalità di utilizzo.

Le quietanze rilasciate dal Tesoriere dell'Ente costituiranno piena prova dell'avvenuta consegna delle somme.

Il Comune riconosce comunque che le evidenze contabili, elettroniche ed amministrative della Banca mutuante sono idonee, a tutti gli effetti, a comprovare le erogazioni effettuate a valere sul mutuo e le date delle stesse.

ART. 3 (nel caso di tasso fisso)

Il mutuo sarà ammortizzato dall'Ente mutuatario in 8 anni con decorrenza dall'1 gennaio 2016, così come previsto dall'art. 204 del D.Lgs. n. 267/00 e successive modificazioni, mediante n. 16 rate semestrali costanti posticipate, da versarsi alle scadenze del 30 giugno e 31 dicembre di ogni anno a cominciare dal 30 giugno 2016 e con termine al 31 dicembre 2023 incluso, come meglio precisato nel piano di ammortamento comprensivo di capitale ed interessi che, debitamente sottoscritto dalle parti, si allega al presente atto sotto la lettera "..." per farne parte integrante e sostanziale.

L'Ente mutuatario corrisponderà sul debito residuo, alle medesime suindicate scadenze del 30 giugno e 31 dicembre di ogni anno, interessi di ammortamento ad un tasso di interesse fisso

ALLEGATO C

nominale annuo pari all'Interest Rate Swap 7Y maggiorato dell'importo di ... bps offerto in sede di gara, per un tasso nominale annuo finito pari allo ____%.

Per interest Rate Swap si intende il tasso lettera verso EURIBOR a 6 mesi fissato a Francoforte alle ore 11,00 del giorno precedente la stipula del contratto e riportato alla pagina ISDAFIX2 del circuito Reuters, colonna EURIBOR BASIS – EUR, la cui stampa in copia è allegata al presente contratto.

Gli interessi di ammortamento saranno calcolati su base 30/360 .

Le parti convengono che tutti i pagamenti dovuti alla Banca in dipendenza del presente contratto dovranno essere eseguiti secondo le modalità indicate all'art. 1.

ART. 3 (nel caso di tasso variabile)

Il mutuo sarà ammortizzato dall'Ente mutuatario in 8 anni con decorrenza dall'1 gennaio 2016, così come previsto dall'art. 204 del D.Lgs. n. 267/00 e successive modificazioni, mediante n. 16 rate semestrali costanti posticipate determinate con metodo Francese calcolando la quota capitale sulla base del tasso iniziale, mantenendola invariata per tutta la durata del piano e quindi ricalcolando i soli interessi in occasione di ogni singola scadenza, da versarsi alle date del 30 giugno e 31 dicembre di ogni anno a cominciare dal 30 giugno 2016 e con termine al 31 dicembre 2023 incluso, come meglio precisato nel piano di ammortamento comprensivo di capitale ed interessi che, debitamente sottoscritto dalle parti, si allega al presente atto sotto la lettera ".." per farne parte integrante e sostanziale.

L'Ente mutuatario corrisponderà sul debito residuo, alle medesime suindicate scadenze del 30 giugno e 31 dicembre di ogni anno, interessi di ammortamento ad un tasso di interesse variabile pari all'Euribor 6 mesi rilevato due giorni lavorativi antecedenti la data di decorrenza di ciascun periodo di interesse alla pagina EURIBOR 01 del circuito Reuters maggiorato dell'importo di ... bps offerto in sede di gara.

Gli interessi di ammortamento saranno calcolati su base 30/360 .

Le parti convengono che tutti i pagamenti dovuti alla Banca in dipendenza del presente contratto dovranno essere eseguiti secondo le modalità indicate all'art. 1.

ART. 4

Sulle somme che dovessero essere erogate anteriormente al 31.12.2015 saranno dovuti dall'Ente mutuatario alla Banca mutuante interessi di preammortamento calcolati al medesimo tasso applicato nel periodo di ammortamento, come precisato nell'art. 3.

Anche gli interessi di preammortamento saranno calcolati sulla base 30/360.

Ai sensi dell'art. 204, comma 2, lettera d), del D.Lgs. n. 267/2000, gli interessi di preammortamento dovranno essere corrisposti dall'Ente mutuatario alla scadenze della prima rata di ammortamento

del mutuo (30 giugno 2016), in conformità a quanto comunicato dalla Banca all'Ente mutuatario medesimo e al Tesoriere comunale.

ART. 5

Il pagamento delle somme necessarie al servizio del mutuo viene garantito dall'Ente mutuatario mediante delegazione di pagamento - da redigersi in conformità del modello che debitamente sottoscritto dalle parti si allega al presente contratto sotto la lettera “..” per farne parte integrante e sostanziale - a valere sulle entrate afferenti ai primi tre titoli del bilancio comunale.

In relazione a tale garanzia, l'Ente mutuatario assume i seguenti obblighi:

a) di vincolare e delegare, pro solvendo e non pro soluto a favore della Banca mutuante, per tutta la durata del mutuo, a valere sulle suddette entrate e, all'occorrenza, sull'eventuale quota disponibile dell'anticipazione di tesoreria, il pagamento delle somme necessarie ad assicurare il servizio del mutuo e corrispondenti a n. 16 quote di importo complessivo pari alla somma delle rate con inizio dal 30 giugno 2016 e con termine al 31 dicembre 2023 come risulta dal piano dei pagamenti di cui all'allegato “..” richiamato nell'art 3

b) di notificare - ai sensi dell'art. 206 del Decreto Legislativo 267/00 - al Tesoriere comunale, immediatamente dopo la stipulazione del contratto di mutuo il conseguente atto di delega non soggetto ad accettazione.

In virtù dell'atto di delega notificatogli, il Tesoriere comunale, ai sensi dell'art. 220 del Decreto Legislativo 267/00, è tenuto ad accantonare, anche a valere sull'eventuale quota disponibile dell'anticipazione di tesoreria, e versare gli importi di volta in volta dovuti per tutta la durata dell'ammortamento del mutuo a favore della Banca mutuante, alle prescritte scadenze, con comminatoria dell'indennità di mora di cui al successivo art. 7 in caso di ritardato pagamento;

c) di iscrivere quanto dovuto per il servizio del mutuo nella parte passiva del proprio bilancio, per tutta la durata dell'ammortamento del mutuo stesso.

Resta, inoltre, espressamente inteso che, qualora il Tesoriere comunale non effettuasse gli integrali pagamenti alle scadenze stabilite, dovrà provvedervi direttamente ed immediatamente l'Ente mutuatario, senza necessità di alcun atto di costituzione in mora da parte della Banca mutuante;

d) di inserire, in ogni contratto di Tesoreria che sarà stipulato entro il periodo di preammortamento e di ammortamento del mutuo, l'obbligo per il Tesoriere comunale di effettuare alle prescritte scadenze i versamenti di cui al precedente punto a);

e) di trasmettere alla Banca mutuante, in caso di sostituzione del Tesoriere comunale, entro 30 gg. dalla data di stipula della nuova convenzione di tesoreria, una copia conforme all'originale della suddetta convenzione nonché la nuova delegazione di pagamento munita della relata di notifica in originale al nuovo Tesoriere. In mancanza, la Banca mutuante avrà facoltà di ritenere risolto di pieno diritto il presente contratto;

- f) di adottare per ogni semestre la deliberazione prevista dall'art. 159, comma 3, del Decreto Legislativo 267/00, provvedendo ad inserirvi gli importi dovuti in dipendenza del mutuo ed a notificarla al Tesoriere comunale, nonché di tenere indenne la Banca da qualsiasi danno ad essa derivante, in caso di mancato adempimento degli obblighi di pagamento di cui al presente contratto, da eventuali pregiudizi alle sue ragioni indotti, per colpa dell'Ente Mutuante, dalla mancata applicabilità dei limiti all'esecuzione forzata previsti dall'art. 159 del Dlgs 267 del 2000, anche alla luce di quanto disposto dalla sentenza N. 211 della Corte Costituzionale del 18.06.2003 ;

ART. 6

Nel caso di mancato pagamento, anche parziale, a qualunque causa dovuto, compresa quella di forza maggiore, delle somme dovute per il servizio del mutuo, di cui agli artt. 3 e 4, alle scadenze ivi stabilite, saranno dovuti dal Tesoriere comunale alla Banca mutuante, dalla data di scadenza fino alla data dell'effettivo pagamento, oltre alle somme insolute, anche gli interessi di mora.

Il tasso nominale annuo di tali interessi, calcolati per il numero effettivo di giorni divisore giorni effettivi, sarà pari al tasso per le operazioni di rifinanziamento marginale (marginal lending facility) fissato dalla Banca Centrale Europea e pubblicato sul circuito Reuters alla pagina ECB01 ovvero su "Il Sole 24 Ore" via via vigente durante la mora aumentato di due punti percentuali, con il limite minimo del tasso contrattuale ed il limite massimo del tasso soglia relativo agli interessi di mora pubblicato trimestralmente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi della Legge n. 108/96.

Per le somme dovute con scadenza in giorno festivo o in giorno feriale che, ai sensi della Legge 24.1.1962 n. 13, comporta la chiusura degli sportelli bancari, gli interessi di mora saranno comunque dovuti, in caso di ritardo dei pagamenti oltre il primo giorno feriale successivo, dal giorno di scadenza pattuito.

Al pagamento degli interessi di mora è altresì obbligato, in solido con il Tesoriere comunale, l'Ente mutuuario.

Nel caso di mancato pagamento anche parziale, a qualunque causa dovuto, compresa quella di forza maggiore, delle somme dovute ai sensi dei precedenti artt. 3 e 4, la Banca si riserva comunque la facoltà di ritenere risolto di pieno diritto il presente contratto.

La risoluzione del contratto per causa imputabile all'Ente Mutuatario ha per effetto, oltre all'obbligo del pagamento del residuo credito, con le spese e gli interessi maturati fino al giorno del pagamento medesimo, anche l'obbligo di corrispondere un indennizzo fin da ora convenzionalmente liquidato nella somma corrispondente allo 0,20% del capitale residuo del mutuo per ogni triennio o frazione di triennio mancante alla scadenza contrattuale del mutuo stesso, a cui va aggiunta una somma calcolata in applicazione dei criteri definiti nel secondo comma dell'art. 8.

La Banca mutuante potrà parimenti richiedere la risoluzione del presente contratto a danno dell'Ente mutuatario nel caso di mancato adempimento da parte di esso Ente mutuatario a qualsiasi altro degli obblighi previsti a suo carico dal contratto medesimo, con tutte le conseguenze specificate nel presente articolo.

Costituisce altresì clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 c.c., la mancata osservazione, in capo alle parti, degli obblighi assunti dalla medesima con il presente Contratto, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, secondo quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 da intendersi qui integralmente richiamata.

ART. 7

E' consentita l'estinzione anticipata, totale o parziale, del presente mutuo – a partire dall'inizio dell'ammortamento del mutuo stesso senza penali alle seguenti condizioni:

1. che l'Ente mutuatario risulti in regola con ogni obbligo dipendente dal contratto;
2. che il pagamento sia eseguito in corrispondenza di una delle scadenze fissate per il pagamento degli interessi nei termini dei precedenti artt. 3 e 4;
3. che la richiesta abbia carattere irrevocabile e sia dato un preavviso a mezzo raccomandata postale all'istituto mutuante di almeno 60 giorni lavorativi bancari e trascorsi di norma almeno 18 mesi dalla data di stipula, salvo facoltà dell'istituto di consentire l'estinzione anche prima di tale termini. Qualora l'estinzione avvenga durante la fase di ammortamento la stessa dovrà avvenire in coincidenza con il pagamento delle rate semestrali di interesse.
4. L'Ente mutuatario dovrà pagare alla Banca mutuante il capitale e gli interessi maturati sul capitale fino al giorno dell'estinzione.

Se mutuo a tasso fisso: L'Ente mutuatario dovrà inoltre corrispondere alla Banca una rifusione – a titolo di indennizzo – di una somma pari al differenziale, se positivo, tra gli importi delle rate residue del piano dei pagamento del mutuo (detto A) e i corrispondenti importi delle rate di un teorico finanziamento (detto B) avente le medesime caratteristiche di importo, di durata e di modalità di rimborso della residua parte del mutuo (detto A), da estinguere anticipatamente, e calcolato ad un tasso di interesse pari all'Interest Rate Swap ("bid") sull'Euro a sei mesi, quotato per scadenza corrispondente a quella finanziaria residua equivalente del prestito stesso, e rilevato con valuta 15 giorni lavorativi bancari antecedenti la data di estinzione anticipata (attualmente pagine TTST1 del circuito Reuters, colonna "bid")

Se mutuo a tasso variabile: L'Ente mutuatario non corrisponderà alla Banca alcuna rifusione a titolo di indennizzo e/o penale per l'estinzione anticipata.

L'estinzione anticipata parziale comporterà la riduzione proporzionale dell'importo delle semestralità residue, fermo il numero di esse originariamente pattuito.

ART. 8

Le rate di interessi e/o capitale del mutuo ed ogni somma comunque dovuta alla Banca debbono essere corrisposte al netto di ogni eventuale onere.

L'Ente mutuatario sarà altresì tenuto:

- a rifondere alla Banca tutte le spese che quest'ultima dovesse sostenere per atti giudiziali o per pratiche stragiudiziali per conseguire l'adempimento del presente contratto;
- a presentare, se richiesto, copia dei bilanci approvati dai quali dovranno risultare gli stanziamenti dipendenti dal presente contratto di mutuo.

ART. 9

La Banca mutuante, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice del comportamento interno approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 703 del 20 dicembre 2013 modificata con deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 31 gennaio 2014.

A tal fine si dà atto che l'Amministrazione ha trasmesso alla Banca mutuante, ai sensi dell'art.17 del D.P.R. 62/2013, copia del Codice di comportamento interno stesso, per una sua più completa e piena conoscenza.

La Banca mutuante si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione.

La violazione degli obblighi di cui al Codice di comportamento interno approvato con le deliberazioni della Giunta Comunale sopra richiamate, può costituire causa di risoluzione del contratto.

L'Amministrazione, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto alla Banca mutuante il fatto, assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

ART. 10

Per qualunque controversia, inerente e conseguente al presente contratto, le parti dichiarano la competenza esclusiva del Foro di Venezia.

ART. 11

Le parti eleggono domicilio come segue:

ALLEGATO C

- la "Banca" in, presso la propria Sede legale in
in; fax
- il Comune di Venezia presso la Sede Municipale di San Marco 4136.

ART. 12

Ai sensi della richiamata delibera CICR del 4 marzo 2003 e con particolare riferimento all'art. 8 della delibera stessa, concernente il diritto del "cliente" di ottenere, prima della conclusione del contratto, copia completa del testo contrattuale idonea per la stipula – al fine di una ponderata valutazione del suo contenuto – l'Ente mutuuario dichiara di essersi avvalso del diritto suddetto.

ART. 13

Le spese di stipulazione del presente atto, nonché tutte le spese di qualsiasi genere, inerenti e conseguenti, comprese quelle per la notifica prevista al punto b) del precedente art. 5, e quelle per una copia in forma esecutiva da consegnarsi alla Banca mutuante e per tutte le altre copie autentiche occorrenti, sono a carico della Banca mutuante.

Agli effetti della registrazione si applica il combinato disposto di cui agli artt. 5 e 40 del D.P.R. 26.04.1986, n. 131 (imposta di registro in misura fissa)

L'Ente mutuuario consente fin d'ora a che la Banca mutuante possa cedere a terzi il presente contratto o il credito da esso derivante.

E richiesto, io Segretario Generale, ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura alle parti contraenti che da me interpellate lo hanno dichiarato conforme la loro volontà liberamente espressa, approvandolo in ogni sua parte e dispensandomi dalla lettura degli allegati per essere essi già a loro personale conoscenza.

Scritto da persona di mia fiducia, il presente contratto, che consta di n. pagine, questa compresa, viene sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e successive modifiche (Codice dell'Amministrazione Digitale), dalle parti e da me Ufficiale rogante.